

Gestione ex Inpdap

Inpdap - INPDAP  
AOO-DC ENTR-PA - D.C. ENTRATE E POSIZIONE  
ASSICURATIVA  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0008554 - 05/06/2012 - USCITA



Inpdap 002540780100

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Registrazione		
Anno ..... Titolo <u>VII</u> Classe <u>8</u> Fascicolo .....		
N.	<u>28294</u> <u>11 GIU. 2012</u>	
UOR	CC	RPA
<u>D3 (Pensione)</u>		



Spett.le  
Università degli Studi di Verona  
Direzione del Personale  
Via dell' Artigliere, 8  
37129 - VERONA  
e p.c. All'INPS  
ex gestione INPDAP  
sede Pro.le di Verona  
settore Entrate contributive  
Lungadige Capuleti, 11  
37122 - VERONA

**OGGETTO:** Risccontro racc. n. 14243577348-8 del 16 marzo 2012.

"ritenuta del 2.50% sull'80% della retribuzione ai sensi dell'art. 37 del DPR 1032/73".

Riscontrando l'atto in oggetto, si osserva quanto segue:

com'è noto, l'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio dello stesso anno, ha stabilito che, per le anzianità contributive maturate, dal primo gennaio 2011, dai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, **nuove modalità di calcolo della prestazione di fine servizio.**

Infatti, tali prestazioni previdenziali (Indennità di buonuscita ex Enpas, Indennità premio di servizio ex Inadel) varino computate (calcolate), dal 1° gennaio 2011, secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione imponibile ai fini IFS, mentre per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2010, continuano a computarsi secondo quanto stabilito dalle normative che hanno istituito le prestazioni (il D.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973, per l'indennità di buonuscita ex Enpas, la legge n. 152 dell' 8 marzo 1968, per l'indennità premio di servizio ex Inadel).

Quindi, secondo l'interpretazione della Gestione ex Inpdap, il *jus novum* di riforma del 2010 non ha mutato né la natura giuridica delle prestazioni previdenziali che continuano ad essere di fine servizio (non sono trasformate in Trattamenti di fine rapporto di natura privatistica, ex art. 2120 del codice civile), né il sistema di finanziamento delle stesse al quale è chiamato a contribuirvi, in quota parte, anche il lavoratore dipendente con l'aliquota pari al 2,50% dell'imponibile contributivo ai fini TFS.

Pertanto, l'Ufficio scrivente, con la presente invita l'Amministrazione datrice di lavoro, come individuata in indirizzo, a ritenere, ai fini delle erogande prestazioni previdenziali di fine servizio, il contributo a carico del lavoratore dipendente del 2,50%, a dichiararlo in D.M.A. ed a versarlo secondo la vigente normativa.

Infine, si rinvia a quanto già espresso nella circolare Inpdap n. 17 del dell'8 ottobre 2010 e alla nota operativa n. 5 del 17 febbraio 2011 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Amalrosina CIOFFI

